



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS
AND ENVIRONMENT

6
2017

QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO da
IL LINGUAGGIO DEL PROCESSO
Una riflessione interdisciplinare
a cura di Nicola Triggiani

NICOLA TRIGGIANI
Sentenze penali italian style

<http://edizionijsge.uniba.it/> • ISBN - 978-88-9428-100-2



EDIZIONI
JSGE

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Bruno Notarnicola

COORDINATORE DELLA COLLANA

Francesco Mastroberti

COMITATO DIRETTIVO

Laura Tafaro, Concetta Maria Nanna, Maria Casola, Cira Grippa,
Pierluca Massaro, Federica Monteleone, Maria Laura Spada, Stefano Vinci

COMITATO SCIENTIFICO

Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Domenico Garofalo, Francesco Mastroberti,
Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio,
Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Daniela Caterino, Gabriele Dell'Atti, Michele Indelicato,
Ivan Ingravallo, Antonio Leandro, Giuseppe Losappio, Pamela Martino,
Francesco Moliterni, Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza, Paolo Pardolesi,
Giovanna Reali, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli, Umberto Violante

RESPONSABILE DI REDAZIONE

Stefano Vinci

Redazione:

Prof. Francesco Mastroberti
Dipartimento Jonico in Sistemi Economici e Giuridici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture
Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy
E-mail: francesco.mastroberti@uniba.it
Telefono: + 39 099 372382
Fax: + 39 099 7340595
<http://edizionidjsge.uniba.it/i-quaderni.html>

Nicola Triggiani

SENTENZE PENALI *ITALIAN STYLE**

ABSTRACT	
<p>Il saggio analizza e critica lo stile delle sentenze penali, frutto di una prassi giudiziaria consolidata che impiega un linguaggio pomposo e artificioso, assolutamente inadatto alla comunicazione nei confronti del cittadino medio.</p> <p>Verosimilmente lo <i>status quo</i> non potrà essere modificato soltanto con interventi legislativi: occorre intervenire sulla formazione universitaria dei futuri giuristi per poter auspicare in futuro atti giudiziari e provvedimenti giurisdizionali depurati dallo stile curialesco e, di conseguenza, più comprensibili agli utenti del servizio-giustizia.</p>	<p>The present essay analyzes and criticizes the style of the Italian criminal judgments, resulting from a well-consolidated judicial practice. By using a pompous and artificial language, these judgements appear not to be suitable to communicate with the ordinary citizen. It could be envisaged that the status quo cannot be changed only by means of legislative interventions: it is required to intervene on future lawyers' education at university. The hope is that future judicial acts and jurisdictional measures will be purified from such a punctilious style and, consequently, will become more understandable to the common users of the justice service.</p>
<p>Motivazione delle sentenze penali – Linguaggio pomposo e oscuro – rimedi – formazione linguistica degli aspiranti giuristi</p>	<p>Justification in criminal judgements - pompous and obscure language - remedies - language education for of aspiring jurists</p>

SOMMARIO: 1. L'obbligo della motivazione e lo "stile italiano" delle sentenze penali. – 2. I difetti del linguaggio delle sentenze: un problema antico. Gli ammonimenti (legislativi e non) alla sintesi nella redazione della motivazione. – 3. La necessità di una formazione linguistica istituzionale per i futuri giuristi. – 4. (*segue*): la necessità di una formazione giuridica per gli aspiranti giornalisti di cronaca giudiziaria.

1. L'obbligo della motivazione (art. 111, co. 6, Cost.; artt. 125, co. 3 e 546, co. 1 lett. e), cod. proc. pen.)¹ e la prescrizione secondo cui le sentenze – quale massima

* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

¹ Sulla funzione extraprocessuale ed endoprocessuale della motivazione della sentenza penale cfr., tra gli altri, Amodio, 1977, 181 ss.; Nappi, 1989, 1313 ss.; Massa M., 1990, 1 ss.; Fortuna, 1992, 1 ss.; Vogliotti, 1996, 31 ss.; Marotta, 1997, 162 ss.; Iacoviello, 2000, 750 ss.; Menna, 2000; Della Monica, 2002; Locatelli, 2010, 437 ss.; Scaparone, 2010, 767 ss.

espressione dell'attività giurisdizionale – devono essere pronunciate «*in nome del popolo italiano*» (artt. 125, co. 2, e 546, co. 1 lett. a), cod. proc. pen.), sembrano individuare come destinatario immediato della sentenza penale la collettività dei cittadini, chiamata ad un controllo democratico sull'esercizio del potere giurisdizionale.

Il destinatario universale costituisce, però, soltanto un destinatario ideale o potenziale.

I destinatari reali, immediati della sentenza sono, in realtà, più circoscritti in quanto collegati alla funzione endoprocessuale della motivazione e sono, dunque, le parti, vale a dire il pubblico ministero e i difensori dell'imputato e delle altre parti private, i quali, per poter esercitare il diritto all'impugnazione, devono ovviamente conoscere le ragioni logico-giuridiche della decisione, nonché i giudici competenti per l'eventuale impugnazione, chiamati ad esercitare poteri di controllo e verifica anche attraverso il riesame dei motivi del provvedimento impugnato.

Tra i destinatari reali, meno immediati, vanno ricompresi anche tutti i giudici (dunque, non soltanto quelli dell'impugnazione) e gli avvocati, poiché la sentenza può agire come canale di efficacia persuasiva per analoghe decisioni future; questo vale, in particolare, per le decisioni della Corte di cassazione, molte delle quali sono destinate ad essere pubblicate sulle riviste giuridiche ed eventualmente ad essere massimate ufficialmente, diventando così dei precedenti in grado di orientare la successiva giurisprudenza di legittimità e di merito.

Destinatari reali della decisione sono, infine, gli studiosi, gli esponenti della c.d. "dottrina", che – com'è noto – costruiscono tanta parte della propria elaborazione teorica proprio sulla base dei materiali giurisprudenziali².

L'individuazione dei destinatari della sentenza produce inevitabilmente riflessi sul piano del linguaggio e della tecnica espositiva, nel senso che, nel momento dell'ideazione del testo, i destinatari reali sono sicuramente ben presenti all'estensore della sentenza, il quale scrive, dunque, in funzione di un pubblico di lettori che condivide gli stessi presupposti comunicativi e che si riconosce fortemente nel tradizionale modello di scrittura forgiato sull'armamentario retorico e argomentativo della professione forense³.

La conseguenza è che la sentenza viene pronunciata «*in nome del popolo italiano*» – essendo la giustizia, ex art. 101, co. 1, Cost., amministrata per l'appunto «in nome del popolo» –, ma non è scritta per il cittadino medio: la codificazione linguistica utilizzata lo esclude di fatto. Anzi, possiamo affermare con certezza che molte sentenze si contraddistinguono per oscurità: un'oscurità che spesso non è strettamente legata a necessità di tipo giuridico o ad esigenze specialistiche, ma deriva inesorabilmente dall'incapacità (o dalla mancata volontà) di utilizzare una

² Per queste osservazioni sui differenti destinatari della sentenza, v. Dell'Anna M.V., 2017, 41 s.

³ Cfr., ancora, Dell'Anna M.V., 2017, 42 s.

scrittura sobria e fluida e dalla conseguente adesione acritica alla prassi giudiziaria ormai consolidata nel tempo, che impiega un linguaggio pomposo e artificioso⁴.

Lo “stile italiano” delle sentenze, dunque, non è certamente il migliore dei possibili⁵: appare prolisso, vago, ridondante, opaco, contorto, criptico, assolutamente inidoneo alla comunicazione. Sostanzialmente, è una «lingua morta» quella che emerge dalle sentenze⁶: una lingua nella quale, ad esempio, troviamo frequentemente fenomeni di inversione, quindi sequenze aggettivo-nome, verbo-soggetto, avverbio-verbo, participio presente o passato-nome; altri fenomeni frequenti sono l’omissione dell’articolo e le nominalizzazioni⁷.

Tali considerazioni, formulate con riferimento alla sentenza dibattimentale, che rappresenta l’atto conclusivo, il prodotto finale del processo – e, dunque, per così dire, il “precipitato linguistico” di tutti gli atti compiuti precedentemente (molti dei quali posti in essere da soggetti diversi, come la polizia giudiziaria, i difensori, i periti, i consulenti tecnici) –, assumono in realtà una valenza generale: sono infatti comuni agli altri provvedimenti del giudice, anche se la legge non prevede l’instestazione formale «in nome del popolo italiano», a cominciare da quelli emanati nel corso delle indagini preliminari, come, ad esempio, l’ordinanza di custodia cautelare *ex art. 292 cod. proc. pen.* La necessità di una pulizia e semplificazione linguistica – che potrebbe, tra l’altro, contribuire in modo significativo a realizzare la «ragionevole durata del processo», richiesta dall’art. 111, co. 2, Cost. – non può che riguardare l’intero procedimento e non può non coinvolgere tutti gli operatori interessati (magistrati e avvocati, *in primis*, ma anche polizia giudiziaria, periti e consulenti tecnici, funzionari di cancelleria, ecc.).

⁴ In tal senso, v. Bellucci, 2005b, 453. Per Carofiglio, 2015, 53, la causa dell’oscurità del linguaggio giuridico (e quindi anche di quello impiegato nella redazione delle sentenze) va ravvisata non solo nella «pigrizia del gergo» e nel «narcisismo» degli operatori, ma soprattutto nell’«esercizio del potere»: «La lingua della legge e dei giuristi è (ed è sempre stata, con rare, lodevoli eccezioni) un gergo sacerdotale piuttosto che tecnico, in cui l’oscurità non necessaria è cifra stilistica, negazione del linguaggio, della sua funzione comunicativa e, soprattutto, sottile, iniziatica, autoritaria forma di esercizio della supremazia» (*ivi*, p. 55).

⁵ Per un efficace quadro di sintesi riguardo allo stile delle sentenze nei vari Paesi europei, cfr. Aa.Vv., 1988.

⁶ In questi termini, Cordero, 2012, 1015, il quale osserva ancora (p. 1016): «Costa fatica lo stile laconico, dove ogni parola designi qualcosa e le frasi sfilino a maglie strette. Le ‘massime’ della Cassazione hanno generato un enorme circuito letterario; non esiste caso a cui non ne sia applicabile qualcuna; immesse nelle decisioni rifluiscono al massimario, ridiventando massime; e non è un *tourbillon* limitato a battute secche, sulla molecola legislativa; l’alambicco le ricicla ramificate; alcune sono piccole monografie dal passo sontuoso e vaghe nei riferimenti. È lingua morta, notavamo, assai poco adatta a discorsi esatti, ma viene comoda: contiene tutto l’occorrente al discorso ornato e relativa bella figura; vengono fuori dei *collages* componibili *ad libitum*».

⁷ Per un’approfondita disamina degli aspetti di sintassi, testualità e lessico delle sentenze, cfr. Dell’Anna M.V., 2017, 105 ss., sulla base di un campione di riferimento costituito da cento sentenze (penali e civili) emesse dalla Corte di cassazione tra il 1989 e il 2002. In argomento cfr., altresì, Mortara Garavelli, 2001; Cortellazzo, 2003, 79 ss.; Bellucci, 2005a; Rovere, 2005; Santulli, 2008, 207 ss.; Ondelli, 2014, 13 ss.

2. I difetti del linguaggio delle sentenze, e più in generale del linguaggio giuridico, provengono peraltro da lontano, se è vero che già il cardinale Giovanni Battista De Luca, giureconsulto e canonista, nel trattatello *Dello stile legale* (1674) notava come scrivessero male i colleghi, ritenendo peraltro improbabile un mutamento dei costumi e delle abitudini: auspicava un intervento sui giovani, le cui menti sono evidentemente più malleabili⁸.

In seguito, Ludovico Antonio Muratori, prebistero storico e scrittore, considerato il padre della storiografia italiana – parlando *Dei difetti della giurisprudenza* (1742) – sottolineava l'importanza della “pulizia del linguaggio” perché “si ridono alcuni legisti de' grammatici; ma anche i grammatici fan le risate dietro a certi legisti; e queste sarebbe bene il risparmiarle”.

Per parte sua, Nicola Nicolini, grande giureconsulto e letterato, professore di diritto e procedura penale e primo presidente della Corte di cassazione del Regno di Napoli, raccomandava uno stile «semplice e chiaro», notando come spesso, invece, nelle sentenze fossero disseminati «frasi insolite» e «periodi pazzi». «Niente di troppo», raccomandava, dunque, Nicolini ai magistrati⁹.

È così radicata questa abitudine all'«eccesso verbale» – una vera e propria «eredità cromosomica risalente all'epoca barocca»¹⁰ – che ritroviamo ammonimenti alla sintesi nella redazione della motivazione delle sentenze sia nel cod. proc. pen. 1930, che all'art. 474 n. 4 richiedeva «una *concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto*» sui quali la sentenza era fondata¹¹, sia nel cod. proc. pen. vigente, che all'art. 544, co. 1, ribadisce la necessità di «una *concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata*», prescrizione ulteriormente ribadita, come requisito strutturale della sentenza dibattimentale, dall'art. 546, co. 1 lett. e), cod. proc. pen., recentemente modificato dall'art. 1, co. 52, L. 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. “Riforma Orlando”), ove si puntualizza che il giudice deve anche indicare le ragioni per le quali ritiene non attendibili le prove contrarie. Questa esigenza di sintesi è, a *fortiori*, presente nel procedimento davanti al giudice di pace: l'art. 32, co. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 dispone, infatti, che la motivazione della sentenza dibattimentale debba essere redatta dal giudice «*in forma abbreviata*», con possibilità di dettare la motivazione direttamente a verbale.

⁸ Il rilievo è di Cordero, 2012, 1015.

⁹ Cfr. Cordero, 2012, 1014 s.

¹⁰ Così, ancora, efficacemente, Cordero, 2012, 1015, il quale rileva: «alcuni giusdicenti disquisiscono, arringano, predicano; quante più parole volano, tanto meno nitidi riescono i discorsi; spira cinismo criptico; così involuti, gonfi, artefatti, dicono poco, agli intenditori, e nel pubblico suscitano sensazioni allarmanti».

¹¹ Da segnalare anche l'art. 35 disp. att. cod. proc. pen. 1930, secondo cui nella sentenza della corte di cassazione l'indicazione dei motivi del ricorso e delle ragioni sui cui si fondavano doveva essere limitata a ciò che fosse «*strettamente necessario per la motivazione della sentenza*».

Quanto, poi, alla sentenza di non luogo a procedere, possibile epilogo dell'udienza preliminare, l'art. 426, co. 1, lett. d) cod. proc. pen. richiede l'«esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata»¹².

Al contrario di quanto espressamente previsto dalla legge, le motivazioni in diritto sono generalmente troppo estese, «come se il giudice volesse mostrare ad ogni costo di essere un giurista tecnicamente preparato»¹³: le argomentazioni sono molto lunghe e dettagliate, «anche sproporzionatamente rispetto ai valori della causa e delle stesse questioni specifiche affrontate»¹⁴.

Il problema è stato avvertito anche dai vertici della Suprema Corte, tanto che il Primo Presidente della Corte di Cassazione Giovanni Canzio, il 28 aprile 2016, ha emanato un decreto denominato *Provvedimento sulla motivazione semplificata di sentenze penali* rivolto ai consiglieri della stessa Corte. Con tale decreto ha disposto che, «quando sono chiamati a decidere con sentenza su ricorsi che non richiedono

¹² L'esigenza di concisione nella motivazione non riguarda soltanto la sentenza penale: l'art. 132, co. 1 n. 4, cod. proc. civ. – come sostituito dall'art. 45, co. 17, L. 18 giugno 2009, n. 69 – richiede, infatti, «la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione» e l'art. 118, co. 1, disp. att. cod. proc. civ. – come sostituito dall'art. 52, co. 5, L. n. 69/2009 – puntualizza che la motivazione della sentenza di cui al cit. art. 132 cod. proc. civ. consiste nella «succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi».

¹³ Tonini, 2015, 757.

¹⁴ Così Chiavario, 2015, 326.

Sul requisito della “concisione” della motivazione cfr. Rigo, 2009, 695: «Per assegnare un significato ragionevole alla prima qualità della motivazione, si deve convenire che la ‘concisione’ non deve essere intesa in senso quantitativo: è evidente infatti che l'estensione della motivazione non può che dipendere caso per caso dalla complessità della fattispecie processuale, dall'ampiezza dell'istruzione dibattimentale, dalla quantità degli elementi di prova dedotti dalle parti e delle questioni, in fatto e in diritto, che il giudice è chiamato a risolvere. La concisione deve dunque essere intesa in un'accezione diversa, quale dovere etico-professionale di evitare apparati motivazionali che si disperdano in dotte argomentazioni di diritto, verso le quali talora il giudice indugia assecondando una tradizione tipica di un atteggiamento culturale di stampo pseudo-accademico, in passato incentivato da un sistema legale di cooptazione dei giudici ai gradi più elevati della magistratura, fondato sulla valutazione dei titoli. La concisione non va dunque intesa quale sinonimo di sinteticità, poiché spesso, nei casi più complessi, la motivazione sintetica rischia di trasformarsi in una motivazione insufficiente o mancante; l'aggettivo *de quo* va interpretato nell'accezione di motivazione sobria e chiara, che non divaghi su temi irrilevanti e non indugi in discorsi privi di razionalità o in argomenti superflui e inutili».

Sulla stessa linea, v. altresì Locatelli, 2010, 443, il quale rileva: «La previsione normativa del canone della ‘concisione’, valevole nella esposizione dei motivi di fatto e di diritto che fondano la decisione, ha valenza programmatica e di indirizzo, affinché siano abbandonate le prassi giurisprudenziali che implementano la motivazione con narrazioni superflue o ridondanti, o con trattazioni giuridiche che per il loro taglio astratto, non strettamente funzionale alla risoluzione della controversia e non aderente all'oggetto della prova delineato dall'art. 187 cod. proc. pen., dovrebbero trovare più idonea collocazione nelle riviste che si occupano di questioni giuridiche sotto un profilo dogmatico».

Nel senso che, qualora la concisione venisse meno, non vi sarebbero comunque conseguenze, poiché la violazione della disposizione ex art. 544, co. 1, cod. proc. pen. non è processualmente sanzionata, Cass., 27.1.2010, n. 24732, Cass. pen., 2011, 3932, la quale ha di conseguenza escluso che «il carattere ‘ipertrofico’ della motivazione della sentenza impugnata» possa costituire motivo di ricorso per cassazione.

l'esercizio della funzione di nomofilachia o che sollevano questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi giuridici già affermati dalla Corte e condivisi dal Collegio, o attengono alla soluzione di questioni semplici o prospettano motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti, i collegi delle sezioni penali devono redigere la motivazione in forma "semplificata", con richiamo dei precedenti conformi in caso di prospettazione di questioni giuridiche già risolte dalla giurisprudenza della Corte»¹⁵.

Da ultimo, come si è già accennato, il legislatore della c.d. "Riforma Orlando" (L. n. 103/2017) è intervenuto anche a ritoccare la struttura della motivazione, indicando una precisa scansione degli argomenti da affrontare: si è puntualizzato che la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata debba indicare i risultati acquisiti e i criteri di valutazione della prova adottati con l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica, alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dall'art. 533, co. 2 cod. proc. pen., e della misura di sicurezza, alla responsabilità civile derivante dal reato, all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali¹⁶.

¹⁵ Il provvedimento è pubblicato in *www.penalecontemporaneo.it*, 16 giugno 2016, con commento di Romeo, 2016; v. anche Diddi, 2016, 33; Bongiorno, 2017, 101 ss.

Coerentemente con tale provvedimento, merita di essere segnalata Cass. S.U., 29.9.2016, n. 40516, in *www.penalecontemporaneo.it*, 24 ottobre 2016, con nota di Andolfatto, con la quale – affermando la compatibilità tra il dolo d'impeto e la circostanza aggravante della crudeltà – la Corte di cassazione, nelle pieghe delle proprie argomentazioni, ha rivolto delle pesanti censure alla sentenza impugnata proprio in relazione allo stile ed alla vastità della motivazione: «La pronunzia pone difficoltà di lettura, presentando talune patologie quanto all'esame delle questioni cruciali: la distonia tra motivazione e dispositivo; l'elefantiasi che offusca le ragioni della decisione; la disorganica esposizione delle prove e dei fatti, senza che ne sia chiaramente esplicitata la rilevanza in ordine alla risoluzione delle questioni controverse. L'atto consta di oltre duecento pagine, ma la parte di gran lunga preponderante del testo è costituita dalla integrale, acritica trascrizione di deposizioni assunte nel giudizio. Non solo il documento è macroscopicamente sovrabbondante, ma neppure esplicita le ragioni di tanta profusione, né soprattutto indica quali sono i passaggi degli atti acriticamente trascritti che esercitano un ruolo nella logica della decisione. Si tratta di uno stile che si rinviene spesso nella produzione giurisprudenziale, alimentato anche dalla tecnologia di riproduzione dei testi. Tale stile ostacola la comprensione del senso della decisione, tradisce la funzione euristica della motivazione, disattende precise indicazioni di plurime norme processuali. Di fronte a tale preoccupante degenerazione, le Sezioni Unite ritengono di dovere rimarcare il fenomeno dell'assenza di una chiara distinzione tra il contenuto della prova ed i fatti che da essa si desumono. L'acritica trasposizione nella sentenza del tenore delle prove, senza l'appropriata spiegazione in ordine ai fatti che si ritengono accertati, costituisce una patologica rottura della sequenza dei momenti dell'operazione decisoria, che rischia di vulnerarne la tenuta logica. Per contro, la chiara visione della sequenza indicata consente di ricondurre l'atto al virtuoso paradigma della chiarezza e concisione. Si segnano e si discutono, ove occorra anche diffusamente, solo i fatti rilevanti e le questioni problematiche, liberando la motivazione dalla congerie di dettagli insignificanti che spesso vi compaiono senza alcuna necessità.»

¹⁶ Osserva al riguardo Spangher, 2017, 20: «Particolarmente significativa [...] è la modifica in materia di requisiti della sentenza. Invero la struttura della sentenza dovrà essere articolata per punti (fatti di

Verosimilmente, però, nessuna modifica normativa potrà incidere in modo significativo sullo “stile italiano” della sentenza: la conferma si può ricavare dalla circostanza che il legislatore del nuovo codice di procedura penale riteneva che la previsione come regola della motivazione contestuale al dispositivo (art. 544, co. 1, cod. proc. pen.) potesse influenzare profondamente la tecnica espositiva delle sentenze¹⁷, ma l’esperienza applicativa quasi trentennale ha dimostrato che nella prassi la motivazione contestuale è evento assai raro (anche laddove, forse, potrebbe essere utilizzata senza particolari difficoltà). Ed è appena il caso di rilevare che, più si accentua la divaricazione cronologica tra dispositivo e motivazione, più aumenta il rischio di apparati giustificativi come forme di razionalizzazione *a posteriori* della decisione precedentemente presa¹⁸ e la possibilità di motivazioni opache e ridondanti.

3. Alla sobrietà della motivazione delle sentenze gioverebbe certamente l’utilizzo di uno schema lineare, sul modello francese della «*phrase unique*» («premesse-conclusioni»): «premesse che ... che ... che ...», e via seguitando, fatto e diritto fino alle conclusioni nel dispositivo¹⁹.

D’altronde, se, come poc’anzi sottolineato, non è verosimile che lo stile delle sentenze possa mutare “per decreto”, è altrettanto improbabile che possa mutare spontaneamente. È necessario, quindi, incidere alla radice del fenomeno, intervenendo sulla formazione linguistica degli studenti dei corsi di laurea magistrale in «Giurisprudenza».

In effetti, se si analizzano la struttura e l’articolazione di tali corsi, ci si rende conto che essi sono pervicacemente ancorati all’oralità: sono rarissimi i casi in cui gli

cui all’imputazione e loro qualificazione giuridica; punibilità e pena; responsabilità civile da reato; fatti in relazione all’applicazione di norme processuali), con riferimento ai quali sono sviluppati i motivi di fatto e di diritto a sostegno, i risultati acquisiti, i criteri di valutazione delle prove condivise e di quelle negate. Il linguaggio dovrà essere sobrio ed essenziale – capace di evitare inutili esibizioni argomentative e dimostrative – così da costituire la ineludibile premessa sulla quale innestare – attraverso la forma, nonché la sostanza delle impugnazioni (art. 581 c.p.p.) – la necessaria premessa dell’oggetto del *devolutum*, degli errori dedotti, delle richieste, favorendo la funzione di controllo delle impugnazioni, evitando inutili reiterazioni dei giudizi. Ancorché formalmente non sanzionata, sotto il profilo processuale, l’indicazione di cui al riformato art. 546 c.p.p. appare suscettibile di costituire un messaggio culturalmente significativo per i giudici, sollecitando l’abbandono di vocazioni tese più alla quantità che alla qualità, non sempre utili alla chiarezza e decisività delle argomentazioni sviluppate». Sulla modifica apportata all’art. 546, co. 1 lett. e) cod. proc. pen. dall’art. 1, co. 52, L. n. 103/2017, v. pure Aprile S., 2017, 77 ss.; Gialuz, Cabiale, Della Torre, 2017, 185 s., i quali peraltro sottolineano che c’è «da dubitare che l’inosservanza di queste nuove regole possa avere reali ricadute sulla validità del provvedimento e l’impressione è che molto dipenderà dalla volontà del singolo giudicante» (ivi, 186); Menna-Minafra, 2017, 173 ss.

¹⁷ Chiavario, 2015, 326.

¹⁸ In argomento, sia consentito rinviare a Triggiani N., 1994, 2474 ss.

¹⁹ In tal senso, Cordero, 2012, 1017 e 1020. V. pure Cordero, 1992, 645, ove, a proposito della *phrase unique*, si osserva: «Questa gabbia sintattica costringe a battute lineari, puntualmente scandite, parsimoniose; o almeno, costa fatica immettervi materiali digressivi; e quando un disquisitore incontinentemente ve ne rovesci, l’effetto abusivo salta agli occhi».

studenti vengono chiamati a redigere un testo scritto; anche gli esami si svolgono nella forma del colloquio orale²⁰. Sembra paradossale, ma nonostante agli operatori del diritto sia richiesta una competenza linguistica elevata e variegata, non è assolutamente prevista una formazione specifica e mirata alla redazione di atti e provvedimenti giudiziari.

D'altra parte, molti sostengono che l'Università non debba avere una funzione professionalizzante, avendo come obiettivo soprattutto la formazione culturale in senso ampio dello studente. Questa impostazione potrebbe essere condivisibile, se ci fosse, però, poi un momento di raccordo in cui il laureato in giurisprudenza, che si affaccia al mondo delle professioni legali, venga avviato a redigere correttamente, in forma chiara e comprensibile per la maggior parte delle persone, atti e provvedimenti.

In realtà questo momento non sussiste, né per gli aspiranti avvocati, né per gli aspiranti magistrati: nell'ambito delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ad esempio, l'approfondimento finora si è concentrato soprattutto su “*cosa*” scrivere per il superamento dell'esame di abilitazione forense o per il concorso di accesso alla magistratura – ovvero sulle novità legislative e giurisprudenziali – e non su “*come*” scrivere.

Insomma, durante il periodo degli studi universitari eventuali iniziative volte a far apprendere le abilità legali e le tecniche di redazione degli atti sono affidate alle scelte autonome dei singoli corsi di laurea – nei pochi spazi lasciati liberi nella griglia ministeriale degli insegnamenti curriculari – e soprattutto alla buona volontà dei singoli docenti, spesso sollecitati in tale direzione dagli stessi studenti. Dopo la laurea, tutto è lasciato alla pratica negli studi legali, ai corsi di formazione organizzati dalle scuole degli ordini professionali o delle associazioni forensi e, ancora, al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari.

L'assenza di una formazione linguistica istituzionale genera una conseguenza importante: la tendenziale aderenza alla ripetizione inerziale di modelli e moduli linguistici “sbagliati”, ma ormai consolidati dalla tradizione.

Il risultato è che aspiranti avvocati e magistrati imparano a scrivere atti e provvedimenti in uno stile paludato, verboso, oscuro, ricco di latinismi, di frasi fatte, di pseudotecnicismi e, soprattutto, di tante parole ed espressioni assolutamente superflue e inutili²¹. Questo stile si rinsalda, poi, ulteriormente durante l'esercizio

²⁰ Sul punto, Pascuzzi, 2008, 125 ss.

²¹ Osserva Carofiglio, 2015, 53: «Il gergo dei giuristi è la lingua straniera che si impara già dall'Università per essere ammessi nella corporazione. È una lingua tanto più apprezzata quanto più è capace di escludere i non addetti ai lavori dalla comprensione di quello che avviene nelle aule di giustizia e di quello che si scrive negli atti giudiziari. Una lingua sacerdotale e stracciona in cui formule misteriose e ridicole si accompagnano a violazioni sistematiche della grammatica e della sintassi. Dopo il faticoso tirocinio cui ci si sottopone per apprendere questa bizzarra lingua (caratterizzata da imprecisione, vaghezza, opacità, stereotipi, arcaismi, circonlocuzioni ridondanti, frasi formulari, abuso delle subordinate) diventa molto più facile servirsene di quanto non sia parlare con chiarezza e precisione».

della professione forense o dell'attività di magistrato, per riprodursi in seguito nelle nuove leve²².

Allora, se si vuole davvero cambiare lo stato delle cose, se si vuole innalzare l'efficacia linguistica dell'*iter* giudiziario e rendere il più possibile comprensibile, anche ai non addetti ai lavori, il contenuto degli atti giudiziari, e in particolare della sentenza²³, la strada è obbligata: bisogna intervenire, in primo luogo, sul percorso di formazione universitaria degli studenti di Giurisprudenza – insegnando loro a scrivere in un linguaggio piano, lineare, diretto e articolato in periodi brevi – e poi insistere su queste tematiche nella formazione, comunque attuata, degli aspiranti magistrati e avvocati e, ancora, con la c.d. «formazione continua», per il consolidamento di mirate competenze linguistiche professionalizzanti dei magistrati e degli avvocati.

È chiaro che si tratta di un percorso lungo e faticoso, che – se attuato adesso – soltanto tra molti anni potrebbe portare a dei risultati tangibili. D'altra parte, ogni “rivoluzione culturale” richiede del tempo. E il superamento della ritrosia e diffidenza da parte di chi resta arroccato sulla tradizione, ritenendola assolutamente non modificabile, può essere certamente considerato un'autentica rivoluzione culturale.

4. Per rendere maggiormente comprensibile alla generalità dei consociati il contenuto delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice e, più in generale, il significato degli atti che vengono via via compiuti nell'ambito dei procedimenti penali, è necessario altresì incidere sulla formazione degli aspiranti giornalisti.

Com'è noto, gran parte dell'informazione diffusa quotidianamente dai mezzi di comunicazione è dedicata alla cronaca giudiziaria²⁴: il giornalista è chiamato a svolgere una difficilissima mediazione linguistica tra gli atti processuali – scritti in un linguaggio che, per quanto possiamo auspicare semplificato, non può non contenere espressioni tecniche – e la collettività, avendo spesso a disposizione tempi molto ristretti. Affinché quest'opera di mediazione sia efficace e corretta, è pertanto indispensabile che il cronista abbia una generale formazione giuridica e una cognizione esatta e puntuale degli istituti del diritto e del processo penale.

²² Con riferimento specifico ai magistrati, Cordero, 2012, 1017, rileva: «Sinora nessuno ha raccomandato l'economia verbale agli esordienti: dire tutto nel modo più parsimonioso, senza residui opachi; discorsi 'piatti', dove ogni frase significhi cose verificabili».

²³ «Pensare che le sentenze possano risultare comprensibili a tutti» – ha affermato D. Neuberger, Presidente della Suprema Corte del Regno Unito, a conclusione di un suo celebre discorso (la *First Annual BAILII lecture* tenuta il 20 novembre 2012) – «non è realistico. Ma sforzarsi di rendere i testi giuridici comprensibili per un numero sempre più ampio di persone è l'unico modo per far sì che la gente continui, o torni, ad avere fiducia nella legge»: cfr. Neuberger, 2012.

Alcuni semplici, ma efficaci suggerimenti per consentire la comprensibilità della sentenza al cittadino medio (c.d. “lettore modello”) sono offerti da Zaza, 2011, 89 ss.

²⁴ Sul rapporto tra informazione e giustizia penale e sull'articolata disciplina dei divieti di pubblicazione degli atti – a tutela di interessi processuali o extraprocessuali – cfr. Giostra, 1989; Mantovani, 2011; Camaldo, 2012; nonché, volendo, Triggiani, 2012.

Non c'è dubbio che molti giornalisti, benché non laureati in Giurisprudenza, operino con grandissima professionalità anche in questo settore così delicato dell'informazione. Tuttavia, appare sempre più necessario intervenire sulla formazione universitaria, inserendo per esempio nel piano di studi dei corsi di laurea in «Scienze della Comunicazione» – dai quali proviene ormai buona parte degli aspiranti giornalisti – insegnamenti specifici sul nostro sistema penale e processuale penale. Bisogna, infatti, evitare che, nella trattazione delle vicende giudiziarie da parte dei mezzi di comunicazione, si possa avere – anche a causa dell'utilizzo di un linguaggio poco sorvegliato – una trasformazione dello stesso “valore” degli istituti processuali, sicché l'informazione di garanzia venga percepita dall'opinione pubblica come se fosse l'imputazione, l'imputazione venga equiparata alla condanna, la misura cautelare venga confusa con la pena. È necessario altresì evitare che, per le stesse ragioni, ad esempio, una sentenza di non doversi procedere per la sussistenza di una causa di estinzione del reato come la prescrizione venga presentata come se si trattasse di una sentenza di assoluzione.

L'auspicio è che gli operatori dell'informazione acquisiscano sempre più la consapevolezza della grandissima responsabilità che il loro lavoro comporta. La fiducia dei consociati nella Giustizia è un bene irrinunciabile per ogni società democratica e, per la tenuta sociale del Paese, è almeno altrettanto importante del modo stesso in cui la Giustizia viene amministrata: il ruolo dell'informazione in materia giudiziaria risulta pertanto cruciale, dal momento che la giustizia viene percepita per come appare, e appare soprattutto per come viene rappresentata dai *media*²⁵.

Ogni qualvolta si divulgano informazioni su un determinato processo in corso, occorre insomma avere piena coscienza che, al di là del singolo caso giudiziario, ad essere posto sotto i riflettori è l'intero “sistema Giustizia”, con tutte le conseguenze che questo comporta sulla formazione dell'opinione pubblica, anche in relazione alla necessità di attuare o meno determinate riforme degli istituti processuali o delle norme penali sostanziali²⁶.

Per scongiurare una rappresentazione deformata del processo penale, è dunque fondamentale la preparazione del giornalista: preparazione culturale in senso ampio (come consapevolezza profonda dei valori che si confrontano sul terreno dell'informazione in materia giudiziaria), e preparazione tecnico-giuridica in senso stretto (come attenta conoscenza del sistema penale e processuale)²⁷. Una preparazione adeguata, per un verso, può concorrere a mettere il giornalista al riparo dai rischi di strumentalizzazione provenienti dalle fonti (di solito, non disinteressate)

²⁵ In questi termini, Giostra, 2007, 57 s.

²⁶ Cfr., ancora, Giostra, 2007, 57 s.

²⁷ Le conseguenze deleterie della carenza di “preparazione tecnica” e di “preparazione morale” in capo al giornalista, come fattori che concorrono ad una rappresentazione distorta del procedimento penale, sono state stigmatizzate già da Carnelutti, 1955, 5.

e, per altro verso, contribuire ad un'effettiva e corretta comprensione da parte della collettività di una realtà complessa come la giustizia penale²⁸.

Riferimenti bibliografici

Aa.Vv. (1988). *La sentenza in Europa: metodo, tecnica, stile* (Atti del Convegno internazionale, Ferrara, 10-12 ottobre 1985). Padova: Cedam.

Amodio E. (1977). Motivazione della sentenza penale. *Enc. dir.*, XXVII. Milano: Giuffrè, p. 181 ss.

Andolfatto E. (2016). Le Sezioni Unite su crudeltà e dolo d'impeto (e assieme una robusta "tirata d'orecchie" ai giudici di merito sullo stile della motivazione). *www.penalecontemporaneo.it*, 24 ottobre 2016.

Aprile S. (2017). Le modifiche in tema di patteggiamento, decreto penale e sul contenuto delle sentenze, in C. Parodi (a cura di), *Riforma Orlando: tutte le novità*, Milano: Giuffrè, p. 77 ss.

Bellucci P. (2005a). *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*. Torino: Utet.

Bellucci P. (2005b). La redazione delle sentenze: una responsabilità linguistica elevata. *Dir. e formazione*, V, n. 3, p. 453 ss.

Bongiorno G. (2017). Osservazioni critiche sulla redazione in forma semplificata delle sentenze nel processo penale. *La parola alla difesa*, 1, p. 101 ss.

Bruti Liberati E. (2016). Il linguaggio del magistrato, in P. Caretti, R. Romboli (a cura di), *La lingua dei giuristi, VIII Giornate internazionali di diritto costituzionale (Brasile-Italia-Spagna), Pisa-Firenze, 24 e 25 settembre 2015*, Pisa: Pisa University Press, p. 157 ss.

Carnelutti F. (1955). La pubblicità del processo penale. *Riv. dir. proc.*, p. 5 ss.

Carofiglio G. (2015). *Con parole precise. Breviario di scrittura civile*. Roma-Bari: Laterza.

²⁸ Cfr. Giostra, 2007, 63, il quale così osserva: «Vi è un rapporto di stretta interdipendenza tra la professionalità del cronista ed una informazione giudiziaria all'altezza del suo alto compito istituzionale. Non solo nel senso, un po' scontato, che il giornalista culturalmente attrezzato è in grado di fornire una cronaca di maggiore livello qualitativo e tecnicamente più sorvegliata, come per ogni altro settore specialistico dell'informazione. La scarsa preparazione giuridica della stragrande maggioranza degli addetti all'informazione giudiziaria è, insieme al prevalere della logica mercantile sul senso di responsabilità e sull'etica professionale, la causa primaria dell'innegabile deformazione che la giustizia reale subisce nel suo momento divulgativo. L'inavvertita valenza tecnica del fenomeno processuale favorisce una informazione-spettacolo, che tende a presentare i fatti in forma personalistica e sensazionalistica, sovente con grave adulterazione del valore di taluni atti o momenti dell'accertamento giurisdizionale, bisognoso invece di una accorta mediazione tecnica».

- Chiavario M. (2015). *Diritto processuale penale*, 6^a ed. Torino: Utet.
- Cordero F. (1992). *Codice di procedura penale commentato*, 2^a ed. Torino: Utet.
- Cordero F. (2012). *Procedura penale*, 9^a ed. Milano: Giuffrè.
- Cortellazzo M.A. (2003). La tacita codificazione della testualità delle sentenze, in M. Marini (a cura di), *La lingua, la legge, la professione forense*, Milano: Giuffrè, p. 79 ss.
- Dell'Anna M.V. (2017). *In nome del popolo italiano. Linguaggio giuridico e lingua della sentenza in Italia*. Firenze: Franco Cesati Editore.
- Della Monica G. (2002). *Contributo allo studio della motivazione*. Padova: Cedam.
- Didi A. (2016). Le nuove geometrie variabili delle sentenze della Corte di cassazione: quale futuro per la funzione nomofilattica? Osservazioni a margine delle recenti disposizioni del Primo presidente sulla motivazione semplificata delle decisioni. *La parola alla difesa*, 1, 33 ss.
- Fortuna E. (1992). Sentenza (sentenza penale). *Enc. giur. Treccani*, XXVIII, Roma, p. 1 ss.
- Gialuz M., Cabiale A., Della Torre J. (2017). Le modifiche attinenti al processo penale, tra codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni. *Dir. pen. cont.*, n. 3, p. 173 ss.
- Giostra G. (1989). *Processo penale e informazione*, 2^a ed. Milano: Giuffrè.
- Giostra G. (2007). Processo penale e *mass media*. *Criminalia*, p. 57 ss.
- Iacoviello F.M. (2000). Motivazione della sentenza penale (controllo della). *Enc. dir.*, IV Agg. Milano: Giuffrè, p. 750 ss.
- Locatelli G. (2010). La motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, in F.R. Dinacci (a cura di), *Processo penale e Costituzione*. Milano: Giuffrè, p. 437 ss.
- Luciani M. (2016). Il linguaggio dell'avvocato, in P. Caretti, R. Romboli (a cura di), *La lingua dei giuristi, VIII Giornate internazionali di diritto costituzionale (Brasile-Italia-Spagna), Pisa-Firenze, 24 e 25 settembre 2015*, Pisa: Pisa University Press, p. 171 ss.
- Mantovani G. (2011). *Informazione, giustizia penale e diritti della persona*, Napoli: Jovene.
- Marotta S. (1997). Sentenza penale. *Dig. disc. pen.*, XIII, Torino: Utet, p. 162 ss.
- Massa M. (1990). Motivazione della sentenza (dir. proc. pen.). *Enc. giur. Treccani*, XX, Roma, p. 1 ss.
- Menna M. (2000). *La motivazione del giudizio penale*. Napoli: Jovene.
- Menna M., Minafra M. (2017). Il dibattito: esame a distanza e *restyling* strutturale della sentenza, in A. Scalfati (a cura di), *La riforma della giustizia penale. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, Torino: Giappichelli, p. 163 ss.
- Mortara Garavelli B. (2001). *Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su testi giuridici italiani*. Torino: Einaudi.
- Nappi A. (1989). Sentenza penale. *Enc. dir.*, XLI, Milano: Giuffrè, p. 1313 ss.

Neuberger D. (2012). *No Judgment, No Justice*, in www.supremecourt.uk/docs/speech-121120.pdf.

Ondelli S. (2014). Ordine delle parole nell'italiano delle sentenze: alcune misurazioni su *corpora* elettronici. *Inf. e dir.*, n. 1, p. 13 ss.

Pascuzzi G. (2008). *Giuristi si diventa. Come riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni legali*. Bologna: Il Mulino

Rigo F. (2009). La sentenza, in G. Spangher (diretto da), *Trattato di procedura penale*, 4, t. 2, *Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica*, a cura di G. Spangher. Torino: Utet, p. 515 ss.

Romeo G. (2016). Tra Scilla e Cariddi il superstite lupo di mare. www.penalecontemporaneo.it, 16 aprile 2016, p. 1 ss.

Rovere G. (2005). *Capitoli di linguistica giudiziaria. Ricerche su corpora elettronici*. Alessandria: Edizioni dell'Orso.

Santulli F. (2008). La sentenza come genere testuale: narrazione, argomentazione, performatività, in G. Garzone, F. Santulli, *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*. Milano: Giuffrè, p. 207 ss.

Scaparone M. (2010). La motivazione della sentenza penale, in P. Corso, F. Peroni (a cura di), *Studi in onore di Mario Pisani*, I, *Diritto processuale penale*. Piacenza: Celt, p. 767 ss.

Spangher G. (2017). La riforma Orlando della giustizia penale. Prime riflessioni, in G. Spangher (a cura di), *La riforma Orlando. Modifiche al codice penale, Codice di procedura penale e Ordinamento penitenziario*, Pisa: Pacini giuridica, p. 11 ss.

Tonini P. (2015). *Manuale di procedura penale*, 16^a ed. Milano: Giuffrè.

Triggiani N. (1994). Motivazione contestuale, motivazione differita e termini per l'impugnazione. *Cass. pen.*, p. 2474 ss.

Triggiani N. (2012). *Giustizia penale e informazione. La pubblicazione di notizie, atti e immagini*. Padova: Cedam.

Visconti J. (2016). La lingua del giudice, in P. Caretti, R. Romboli (a cura di), *La lingua dei giuristi, VIII Giornate internazionali di diritto costituzionale (Brasile-Italia-Spagna), Pisa-Firenze, 24 e 25 settembre 2015*, Pisa: Pisa University Press, p. 191 ss.

Vogliotti M. (1996). *La motivazione dei provvedimenti giurisdizionali*, in M. Chiavario, E. Marzaduri (diretta da), *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale, Atti del procedimento penale. Forma e struttura*, coordinato da E. Marzaduri. Torino: Utet, p. 31 ss.

Zaza C. (2011). *La sentenza penale. Struttura e casistica*, 2^a ed. Milano: Giuffrè.